



Corso di formazione

“DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO”

Responsabile scientifico Prof. Tiziana Vettor

Coordinamento didattico Avv. Alessandro Izar

Il professionismo sportivo e i rapporti di collaborazione nel dilettantismo

Avv. Alessandro Izar

*Coordinatore del Master in “Diritto sportivo e rapporti di lavoro nello Sport”
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca*

LO SPORT IN ITALIA


- ➔ **4.500.322 Atleti federali tesserati** (un milione in più rispetto al 2003)
- ➔ **1.066.395 Operatori sportivi federali** (Dirigenti sportivi e federali; Tecnici; Ufficiali di gara)
- ➔ **54.146 Società sportive federali**
- ➔ **45 FSN; 19 DSA; 15 EPS; 19 Associazioni benemerite; 21 Comitati regionali**
- ➔ **14,7 milioni dichiarano di praticare sport**

** report del CONI del 2016*

LO SPORT

- Lo **sport** è un'attività ludica a carattere competitivo, per la quale è previsto l'impiego di abilità e competenze di tipo fisico-intellettuale, organizzata secondo un sistema di regole che ne stabilisce le modalità di svolgimento (*Roversi, Sport (voce), in "enciclopedia delle scienze sociali", Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 303*).
 - **Art. 1 L. 376/2000**: “L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione... fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989...”
 - **Convenzione di Strasburgo del 1989**: gli Stati si sono dichiarati “...consapevoli dell'importanza del ruolo dello sport nella tutela della salute, nell' educazione morale e fisica e nel promovimento della mutua comprensione internazionale...”
-

L'ORDINAMENTO SPORTIVO



LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

1. Sono **associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.**
 2. Sono costituite **dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti** in relazione alla particolare attività, **anche da singoli tesserati.**
 3. svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, **in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI;**
 4. È riconosciuta loro l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, **in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale**
-

LE 44 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

 AECI Aero Club d'Italia	 FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici	 FITA Federazione Italiana Taekwondo	 FCI Federazione Ciclistica Italiana	 FPI Federazione Pugilistica Italiana
 FIDAL Federazione Italiana Atletica Leggera	 FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana	 FITET Federazione Italiana Tennistavolo	 FGI Federazione Ginnastica d'Italia	 FIS Federazione Italiana Scherma
 FIBS Federazione Italiana Baseball Softball	 FIM Federazione Italiana Motonautica	 FITAV Federazione Italiana Tiro a Volo	 FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball	 FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva	 FIP Federazione Italiana Pallacanestro	 FITRI Federazione Italiana Triathlon	 FIH Federazione Italiana Hockey	 FISI Federazione Italiana Sport Invernali
 FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio	 FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno	 ACI Automobile Club d'Italia	 FIJKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	 FIT Federazione Italiana Tennis
 FIC Federazione Italiana Canottaggio	 FIPE Federazione Italiana Pesistica	 FIBADMINTON Federazione Italiana Badminton	 FMI Federazione Motociclistica Italiana	 UITS Unione Italiana Tiro a Segno
 FICR Federazione Italiana Cronometristi	 FIR Federazione Italiana Rugby	 FIB Federazione Italiana Bocce	 FIN Federazione Italiana Nuoto	 FITARCO Federazione Italiana Tiro con l'Arco
 FIG Federazione Italiana Golf	 FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard	 FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo	 FIV Federazione Italiana Vela
 FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash	 FISE Federazione Italiana Sport Equestri	 FICK Federazione Italiana Canoa Kayak	 FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee	

GLI ALTRI SOGGETTI RICONOSCIUTI DAL CONI

19 DSA



FASI
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana



FIGB
Federazione Italiana Gioco Bridge



FITDS
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo



FIGEST
Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali



FIPT
Federazione Italiana Palla Tamburello



FSI
Federazione Scacchistica Italiana



FIWUK
Federazione Italiana Wushu-Kung Fu



FITW
Federazione Italiana Twirling



FIRaft
Federazione Italiana Rafting



FISB
Federazione Italiana Sport Bowling



FIBIS
Federazione Italiana Billardo Sportivo



FCri
Federazione Cricket Italiana



FID
Federazione Italiana Dama



FISO
Federazione Italiana Sport Orientamento



FIPAP
Federazione Italiana Pallapugno



FICSF
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso



FIKBMS
Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo



FITETREC ANTE
Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante



FIDAF
Federazione Italiana di American Football

19 A.B.



ANAOAI
Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia



ANSMES
Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo



APEC
Associazione Pensionati CONI



CISCDD
Comitato Italiano Sport Contro Droga



CONAPEFS
Collegio Nazionale Professori Educazione Fisica e Sportiva



FISIAE
Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative



SOI
Special Olympics Italia




UNASCI
Unione Nazionale Associazione Sportive Centenarie d'Italia



USSI
Unione Stampa Sportiva Italiana



AMOVA
Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico



Sport e Comunità



AONI
Accademia Olimpica Nazionale Italiana



CESEFAS
Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva



CNIFP
Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play



FIEFS
Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi



SCAIS
Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva



UICOS
Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi



UNVS
Unione Nazionale Veterani dello Sport



PI
Panathlon International - Distretto Italia

15 EPS



ASI
Associazioni Sportive Sociali Italiane



CSEN
Centro Sportivo Educativo Nazionale



CUSI
Centro Universitario Sportivo Italiano



MSP
Movimento Sportivo Popolare Italia



ACSI
Associazione Centri Sportivi Italiani



US ACLI
Unione Sportiva ACLI



CNS LIBERTAS
Centro Nazionale Sportivo Libertas



AICS
Associazione Italiana Cultura Sport



CSAIN
Centri Sportivi Aziendali Industriali



CSI
Centro Sportivo Italiano



ENDAS
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale



PGS
Polisportive Giovanili Salesiane



UISP
Unione Italiana Sport Per tutti



ASC
Attività Sportive Confederato



OPES
Organizzazione Per l'Educazione allo Sport

“SISTEMA CALCIO”




ISTITUZIONI SPORTIVE NEL CALCIO: ITALIA



ISTITUZIONI SPORTIVE NEL BASKET



LE LEGHE



ASSOCIAZIONI DI SPORTIVI



FONTI NORMATIVE

- Principali norme di origine statale:**
- L. 23 marzo 1981 n. 91
 - Legge 17 Ottobre 2003, n. 280
- Norme dell'ordinamento sportivo:**
- Statuto e regolamenti CONI
 - Decisioni Organi CONI
 - Statuti e regolamenti federali
 - Delibere e decisioni organi federali
-

RAPPORTI TRA ATLETI E SODALIZI SPORTIVI

Elementi valutati da dottrina ante L. 91/1981:

- Forte soggezione al potere direttivo con l'ingerenza nelle vita privata (quinti sub. / no sub perché eccessiva / è sub. Perché sarebbe abuso solo se lede dignità in quanto c'è interesse comune)
 - Vincolo sportivo (no aut. perché illegittimo)
 - Impegni **non saltuari** ma **continuativi** (sub. /aut.)
-

RAPPORTI TRA ATLETI E SODALIZI SPORTIVI

- Anni '70: rilevanza economica del professionismo non più trascurabile.
- La prima legge in materia regolava solo gli aspetti previdenziali: L. 14 giugno 1973 n. 366.

Estensione a calciatori di Serie A, B, C, di assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia, superstiti e malattie, il tutto gestito dall'ENPALS (anche per allenatori)

L. 23 MARZO 1981 N. 91

“Art. 1. Attività sportiva.

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

L. 23 MARZO 1981 N. 91

“Art. 2 – Professionismo sportivo

*Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano **l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità** nell'ambito delle **discipline regolamentate dal CONI** e che conseguono la **qualificazione dalle federazioni sportive nazionali**, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con **l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI** per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.*

L. 23 MARZO 1981 N. 91

“PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE”


CONI: Deliberazione n. 1458 Consiglio Nazionale 2 febbraio 2012 (Approvazione PCM 7 giugno 2012)

Art. 13 “Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche”

Comma 2°: *«In considerazione delle **specifiche esigenze delle singole discipline** afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, **i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni**».*

Comma 3°: *«L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, **mediante specifica previsione statutaria**, in presenza di una **NOTEVOLE RILEVANZA ECONOMICA del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia AMMESSA DALLA RISPETTIVA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE**».*

SETTORI PROFESSIONISTICI: IL CALCIO



NO



- Serie D calcio a 11
- Calcio a 5
- Calcio Femminile
- Beach Soccer

GLI ALTRI SETTORI PROFESSIONISTICI

- 1) Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC)
Lega Serie A, Lega Serie B, LegaPRO
 - 2) Federazione Ciclistica Italiana (FCI):**
Gare su strada e pista approvate da Lega ciclismo
 - 3) Federazione Italiana Pallacanestro (FIP):**
Lega Basket Serie A
 - 4) Federazione Italiana Golf (FIG):**
Gli Atleti e Insegnati abilitati
-

L. 23 marzo 1981 n. 91

*“Art. 3 – Prestazione sportiva **dell'atleta***

*La prestazione a titolo oneroso dell'atleta **costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.***

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;*
 - b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento*
 - c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.*
-

RAPPORTO TRA ATLETA E SOCIETÀ NEL PROFESSIONISMO

E LO SPORTIVO PROFESSIONISTA NON ATLETA?

*“La l. 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e **sportivi professionisti**, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori **sportivi** contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico **sportivi** e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro. Ne consegue che, anche ove l'attività sia stata svolta a favore di una associazione dilettantistica (nella specie, con mansioni di massaggiatore e di assistenza per le esigenze della squadra di calcio), è configurabile una prestazione di lavoro subordinato”. (Cass. 01/08/2011, n. 16849).*

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

➤ Art. 4 comma 1 L. 91/1981

*“Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante **assunzione diretta** e con la stipulazione di un **contratto in forma scritta**, a **PENA DI NULLITÀ**, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, **secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato**, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”.*

Secondo un'interpretazione letterale della norma la nullità sembrerebbe doversi riferire al solo caso di mancanza di forma scritta, tuttavia...

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

“La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”.

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

“Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

Durata del rapporto di lavoro sportivo professionistico:

➤ **BREVE PREMessa SU CONTRATTO A TEMPO DETERM.**

➤ Art. 5 L. 91/1981:

Il contratto di lavoro sportivo professionistico “può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

*“Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli **4, 5, 13, 18, 33, 34** della **legge 20 maggio 1970, n. 300**, e negli articoli **1, 2, 3, 5, 6, 7, 8** della **legge 15 luglio 1966, n. 604**. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.*

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali (2/a)”.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 L. 91/1981:

*“Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un **termine risolutivo, non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto.*

È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”

LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 6 L. 91/1981:

«1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un **premio di addestramento e formazione tecnica** in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile»: **obbligo di reinvestire nel perseguimento di fini sportivi** (art. 6 c. 3)

«2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il **diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta**. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive»*.

* Vedere Corte di Giustizia **Olympique Lyonnais Sasp C. Olivier Bernard e Newcastle Ufc** (procedimento C-325/08)

MINORI E LO SPORT

- “CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO NELLO SPORT”: Commissione Tempo Libero dell'ONU nel 1992:
 1. diritto di divertirsi e giocare;
 2. diritto di fare sport (o di praticare attività sportiva);
 3. diritto ad avere i giusti tempi di riposo;
 4. diritto di beneficiare di un ambiente sano;
 5. diritto di praticare sport in assoluta sicurezza a salvaguardia della propria salute;
 6. diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato;
 7. diritto di seguire allenamenti adeguati ai giusti ritmi;
 8. diritto di partecipare a competizioni adeguate alle varie età, seguendo allenamenti che corrispondano ai giusti ritmi di apprendimento;
 9. diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo;
 10. diritto di non essere un campione.
-

IL MINORE E LO SPORT

Gran parte delle norme appena enunciate sono state fatte proprie dalle Federazioni sportive italiane per regolare le proprie attività sportive giovanili (ad esempio, l'attività calcistica giovanile fa corrispondere alla Carta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai **6 ai 16 anni da parte del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC**)

VINCOLO SPORTIVO

- ✧ Rispondere alle necessità organizzative dell'agonismo federale, impossibili a realizzarsi senza vincoli di appartenenza del singolo atleta;
 - ✧ Assicurare all'atleta cicli di addestramento, garantendogli l'*optium* della forma;
 - ✧ Tutelare l'interesse della società a conservare l'affiliazione del suo atleta, affinché la prima possa veder garantiti dei risultati sportivi, dei quali essa ne è il centro d'imputazione.
 - ✧ Tutelare economicamente la società che ha allenato l'atleta, nel caso in cui questi voglia cambiarla, per ottenere il rimborso delle spese più o meno cospicue sostenute per il suo addestramento.
-

LEGITTIMITÀ DEL VINCOLO SPORTIVO

IL problema è la DURATA. Se irragionevolmente lungo appare come una lesione:

- Del diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale, nonché dall'art. 1 della legge 91/1981, secondo cui *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*.
-

LEGITTIMITÀ DEL VINCOLO SPORTIVO

IL problema è la DURATA. Se irragionevolmente lungo appare come una lesione:

- Del **diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica**, sancito dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale, nonché dall'art. 1 della legge 91/1981, secondo cui ***“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”***.
-

LEGITTIMITÀ DEL VINCOLO SPORTIVO

- Della **libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall'art. 18 della Costituzione** (nonché dall'art. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 22 del patto internazionale), **nonché del diritto di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo** di farne parte per **un tempo determinato**, secondo quanto previsto dall'art. 24 del codice civile.
 - Del **diritto di uguaglianza e di parità di trattamento**, rispetto agli atleti professionisti, per i quali l'art. 16 L. 91/1981 ha disposto l'abolizione del vincolo sportivo, che integrava *“le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista”*
-

PATOLOGIE CONNESSE AL VINCOLO SPORTIVO

- Tutti gli atleti dilettanti sono vincolati dalla minore età sino al compimento di un dato anno, in favore della società, anche in caso di rapporto di collaborazione a titolo oneroso.
 - Si assiste ad una “mercificazione” del cartellino dell'atleta, spesso costretto a rimanere in una società anche se questo dovesse pregiudicare la sua crescita educativa e professionale.
 - Il minore assume per il tramite dei genitori un impegno in taluni casi ultradecennale che potenzialmente lo limita nelle scelte professionali.
 - Pone in essere un problema in merito alla natura ordinaria o straordinaria dell'atto di amministrazione compiuto coi genitori al tesseramento.
-

I rapporti di collaborazione nel dilettantismo

PRESTAZIONI DEI SOGGETTI OPERANTI NELLE ASD E NELLE SSD

A TITOLO GRATUITO

CARATTERISTICHE:

1. Motivazione non “economica” (*gratia vel benevolentia causae*)
 2. Nessun obbligo fiscale
 3. Nessun obbligo previdenziale
 4. Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02): morte + invalidità permanente
 5. E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (**non forfettari!**)
-

PRESTAZIONI DEI SOGGETTI OPERANTI NELLE ASD E NELLE SSD

FONTE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONI SPORTIVE IN FAVORE DI ASD/SSD:

- RAPPORTO DI LAVORO - **Autonomo**
- **Subordinato**
 - **Parasubordinato**

La distinzione tra autonomia e subordinazione viene effettuata sulla base degli **ordinari criteri discretivi elaborati da dottrina e giurisprudenza**

PRESTAZIONI DEI SOGGETTI OPERANTI NELLE ASD E NELLE SSD

ART. 2 DEL D.LGS. 81/2015 (Jobs Act) (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128).

«A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali»

La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

...

*d) **alle collaborazioni rese a fini istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., **come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**”.*

PRESTAZIONI DEI SOGGETTI OPERANTI NELLE ASD E NELLE SSD

ART. 67 co. 1° lett. m) TUIR

Sono redditi diversi **SE NON COSTITUISCONO** redditi conseguiti nell'esercizio di **arti o professioni** né in relazione alla qualità di **lavoratore dipendente**:

- 1) “Le **indennità di trasferta**, i **rimborsi forfettari di spesa**, i **premi** e i **compensi erogati** ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici **per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati **NELL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
 - 2) ...percepiti in forza di rapporti **CO.CO.CO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE** di natura non professionale resi in favore di ASD
-

PRESTAZIONI DEI SOGGETTI OPERANTI NELLE ASD E NELLE SSD

L'Agenzia delimitava la disciplina dell' **“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”** a coloro che partecipano **direttamente** alla **realizzazione di manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco" (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).

L'art. 35 co. 5, del d.l. 30 Dicembre 2008, n. 207 (cd. **MILLEPROROGHE**), ha chiarito che ***“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, contenute nell'art. 67, comma 1, lett. M), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica”***.

PRESTAZIONI DEI SOGGETTI OPERANTI NELLE ASD E NELLE SSD

VANTAGGI ECONOMICI:

- 1) I COMPENSI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 67 TUIR **NON SONO SOGGETTI A CONTRIBUZIONE** IN QUANTO REDDITI DIVERSI DA QUELLI INERENTI AD UN ATTIVITA' LAVORATIVA.
- 2) I COMPENSI SONO SOGGETTI AD UNA TASSAZIONE IRPEF AGEVOLATA ED IN PARTICOLARE:

ART. 69 TUIR:

*“Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito **per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000**. Non concorrono, **altresì**, a formare il reddito i rimborsi di **spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale**”*

COMPENSO ANNUO PERCEPTO <i>(nelle varie forme)</i>	ALiquOTA IRPEF (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR)	ADDIZIONALE REGIONALE COMPARTECIPAZIONE (BASE)	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Fino ad € 10.000	Esenzione	Esenzione	NO
Da € 10.000 a € 30.000,00	23% A titolo d'imposta	1,23%	NO
Oltre € 30.000,00	23% A titolo di acconto	1,23%	SI

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA E PROSPETTIVE DI RIFORMA

CCNL per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive sottoscritto da parte degli enti di promozione sportiva ASI e CNS Libertas e da Manager Sportivi Associati, Conflavoro PMI, Federazione italiana dello sport e da FESICA-CONFESAL (in vigore dall'1 agosto 2019 al 31 luglio 2022)

Prevede la categoria dei “Collaboratori sportivi”, la cui declaratoria specifica che essi sono <<**i soggetti che “svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni” e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l'Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR>>.**

La declaratoria riprende e cita il testo della circolare dell'1 dicembre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro e demanda alle Federazioni sportive il compito di stilare un elenco delle mansioni e dei compiti necessari allo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica da parte di un'ASD o SSD.

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA E PROSPETTIVE DI RIFORMA

ART. 5 LEGGE DELEGA 8 AGOSTO 2019 N. 86

- il riconoscimento del **carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva**, intesa quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute e mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
 - il riconoscimento del principio della **specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione Europea**, nonché del **principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico**;
 - **l'individuazione della figura del lavoratore sportivo**, ivi compresa la figura del **direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
 - la **tutela della salute e della sicurezza dei minori** che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
-

EVOLUZIONI DELLA NORMATIVA E PROSPETTIVE DI RIFORMA

- la **valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi**, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla **fine della carriera sportiva**;
 - **la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo**;
 - il **riordino** e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la **legge 23 marzo 1981, n. 91**, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
 - il riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;
 - **il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie** e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
-